

## TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Divisione III - Inquinamento atmosferico e qualità dell'aria  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**E, p.c.:**

Ai Responsabili per i Controlli ambientali delle  
Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la  
Protezione dell'Ambiente  
ARPA-APPA  
(Indirizzi PEC in allegato)

**OGGETTO: Criteri di conformità previsti dall'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'indice di disponibilità nell'ambito della verifica del rispetto del limite giornaliero per i monitoraggi delle emissioni in atmosfera.**

In considerazione del fatto che in molti decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) emanati per gli stabilimenti degli impianti industriali di competenza statale viene richiesta la verifica di conformità delle emissioni in atmosfera indicando il valore limite emissione (VLE) come media giornaliera (m.g.), si evidenzia quanto segue in relazione all'obbligo, da parte dei Gestori degli impianti, di condurre i monitoraggi tramite i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) in modo da assicurare un quadro emissivo corrispondente alle effettive emissioni.

Relativamente ai criteri di conformità tra i valori misurati dai sistemi di monitoraggio in continuo e la confrontabilità con i relativi VLE, diverse disposizioni prodotte da ISPRA negli anni attraverso le differenti emanazioni della "Definizione di modalità di attuazione dei piani di monitoraggio e controllo (PMC)" consultabili nella seguente pagina web <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/controlli-e-ispezioni-ambientali/istruttorie-aia/piani-di-monitoraggio-e-controllo>, hanno riguardato diversi aspetti dei criteri di conformità ai VLE espressi in concentrazione e in massa, senza dirimere una questione tutt'oggi dibattuta che ha provocato, in particolare per i Grandi Impianti di Combustione (GIC), una disomogeneità di applicazione a livello nazionale.

In particolare, ad oggi, per i GIC i riferimenti normativi sono le indicazioni di cui all'allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii che le indicazioni incluse nell'allegato VI sempre alla parte V del medesimo D.Lgs. 152/06 valevoli per tutti gli impianti dotati di SME.

Fatto salvo quindi quanto disposto dall'allegato II alla parte V, sezione 8 punto 5 per quanto riguarda la invalidazione di medie giornaliere, nelle giornate in cui siano stati invalidati almeno 3 valori medi orari a causa di malfunzionamento ai sistemi di misurazione in continuo, laddove non espressamente chiarito all'interno del singolo decreto autorizzativo, si ritiene che la validità delle medie orarie e giornaliere, ai fini della verifica di conformità rispetto ai VLE prescritti nelle diverse AIA, debba essere la seguente:

- le medie orarie sono considerate valide se ottenute con un numero di valori elementari pari almeno al 70% di quelli potenzialmente ottenibili nell'arco dell'ora, in condizioni di normale funzionamento al di sopra del minimo tecnico;



- le medie giornaliere sono considerate valide se le ore di normale funzionamento risultano superiori a 6 nell'arco della giornata e se la disponibilità delle medie orarie valide è garantita per almeno il 70% delle ore di normale funzionamento.

Tale richiesta è in linea con quanto previsto dal punto 5.2.1 dell'allegato VI alla parte V in cui viene ribadito che il numero minimo di medie orarie valide per l'ottenimento della media giornaliera è pari a 6 medie orarie validate nello stato di normale funzionamento ovvero sopra il minimo tecnico ambientale.

In conclusione, al fine di garantire la confrontabilità al VLE espresso su base giornaliera, a meno dei casi previsti nell'allegato II alla parte V punto 5, si ritiene che, per l'elaborazione e presentazione e validazione dei risultati relativi al monitoraggio delle emissioni convogliate, al fine della verifica di conformità rispetto al valore limite emissivo giornaliero, debbano essere considerate nel giorno le ore di normale funzionamento **superiori a 6 con almeno il 70% di disponibilità delle medie orarie valide rispetto alle ore di normale funzionamento**. Si precisa che con il termine "ora valida" si intende un'ora che soddisfa entrambi i requisiti, ovvero essere strumentalmente valida e corrispondere ad un periodo di normale funzionamento dell'impianto.

Salvo diversa indicazione di codesta Autorità, si ritiene quindi di dover richiedere ai Gestori degli impianti industriali di effettuare **dalla sesta ora in poi** il calcolo sulla media dei dati tenendo conto dell'indice di disponibilità di ciascuna singola ora di funzionamento, con applicazione della seguente formula dell'**indice di disponibilità su base giornaliera (  $I_{dg}$  che deve essere maggiore o uguale al 70%)** in analogia a quella indicata per il periodo mensile, al fine soprattutto di monitorare lo scenario emissivo rispetto al valore limite giornaliero prescritto:

$$I_{dg} = 100 \cdot \frac{N_s}{O_{nf}}$$

dove, nell'arco della giornata,  $N_s$  è il numero delle medie orarie valide registrate e  $O_{nf}$  indica le ore di normale funzionamento dell'impianto.

Si precisa, infine, che il valore di 17 ore riportato nello specifico paragrafo del "Reporting" dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli stabilimenti dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale per la rappresentazione delle medie giornaliere ha una funzione meramente statistica, ma non è in alcun modo assimilabile ad un criterio di conformità rispetto ai valori limite emissivi autorizzati nei relativi decreti.

Rimanendo disponibile per fornire eventuali chiarimenti si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 /2005 e ss. mm. ii.)

Agenzia Regionale per la Tutela  
dell'Ambiente dell'ABRUZZO  
Viale G. Marconi, 178 -65127 – PESCARA  
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della BASILICATA  
Via della Fisica, 18 – e/d- 85100 – POTENZA  
protocollo@pec.arpab.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della CALABRIA Via  
Lungomare – Località Mosca  
(Zona Giovino-Porto)- 88063-CATANZARO  
direzionegenerale@pec.arpacal.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale della CAMPANIA  
Via Vicinale Santa Maria del Pianto  
Centro Polifunzionale -Torre I - 80143 – NAPOLI  
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e  
l'Ambiente dell'EMILIA ROMAGNA  
Via Po, 5- 40139 – BOLOGNA  
dirgen@cert.arpa.emr.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente del  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
Via Cairolì, 14- 33057- Palmanova (UD)  
arpa@certregione.fvg.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale del LAZIO  
Via Boncompagni, 101 - 00187 – ROMA  
direzionecentrale@arpalazio.legalmailpa.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della LIGURIA  
Via Bombrini, 8- 16149 - GENOVA  
arpal@pec.arpal.liguria.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della LOMBARDIA  
Via Ippolito Rosellini, 17- 20124 – MILANO  
arpa@pec.regione.lombardia.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale delle MARCHE  
Via Caduti del Lavoro, 40-60131 – ANCONA  
arpam@emarche.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale del MOLISE  
Via U. Petrella, 1 - 86100 - CAMPOBASSO  
arpamolise@legalmail.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale del PIEMONTE  
Via Pio VII, 9- 10135 -TORINO  
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione  
Ambientale della Regione PUGLIA  
Corso Trieste, 27- 70126- BARI  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale della SARDEGNA  
Via Contivecchi, 7- 09123-CAGLIARI  
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della SICILIA  
Via S. Lorenzo, 312/G – 90129- PALERMO  
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della TOSCANA  
Via Nicola Porpora, 22 -50144 – FIRENZE  
arpaprotocollo@postacert.toscana.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale dell'UMBRIA  
Via Pievaiola, 207/B-3 – Loc. San Sisto  
06132 – PERUGIA  
protocollo@cert.arpa.umbria.it

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della VALLE D'AOSTA  
Località Grande Charrière, 44  
11020 Sa int-Christophe (AO)  
arpavda@cert.legalmail.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del VENETO  
Via Matteotti, 27- 35137- PADOVA  
protocollo@pec.arpav.it

Agenzia Provinciale per la Protezione  
dell'Ambiente – BOLZANO  
Via Amba Alagi, 5- 39100 – BOLZANO  
umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it  
adm@pec.prov.bz.it

Agenzia Provinciale per la Protezione  
dell'Ambiente -TRENTO  
Piazza Vittoria, 5 – 38122 - TRENTO  
appa@pec.provincia.it